



*Arma dei Carabinieri*



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Federparchi**

FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA**  
**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,**  
**L'ARMA DEI CARABINIERI**  
**E LA FEDERAZIONE DELLE RISERVE E DELLE AREE PROTETTE (FEDERPARCHI)**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA**  
**ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro";

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", con particolare riguardo all'art.31;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", con particolare riferimento all'art. 2, comma 35;

VISTO il D.P.C.M. 5 luglio 2002, recante "Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Federazione italiana parchi e riserve naturali, in vigore dal 10 dicembre 2013;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

9

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, impartisce agli enti parco nazionali e agli organismi di gestione e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;
- ai sensi dell'art. 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, le funzioni di sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sono affidate al Corpo forestale dello Stato;
- ai sensi dell'art. 31, della citata legge 394/1991 la gestione delle riserve naturali statali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco;
- ai sensi del comma 1, dell'art. 1, del D.P.C.M. del 5 luglio 2002, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2002, n. 216, è dislocato, presso ogni ente parco nazionale, i cui territori non ricadano nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente (CTA), previsto dall'art. 21, della legge 394/1991;
- ai sensi del comma 2, dell'art. 1, del citato D.P.C.M., il CTA opera con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente parco nazionale e le priorità degli interventi tecnici da effettuare sono individuate sulla base di un piano operativo predisposto dall'ente parco in collaborazione con il funzionario responsabile del CTA;
- ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del citato DPCM sono posti a carico del bilancio degli enti parco gli oneri relativi al trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale del Corpo forestale dello Stato, alla formazione, alla manutenzione ed al potenziamento dei mezzi necessari per la sorveglianza, compresi i reparti a cavallo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sede degli uffici del CTA, posti all'interno del perimetro del parco;
- con decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177 il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri a far data dal 01/01/2017;
- tutte le funzioni proprie del Corpo forestale dello Stato sono transitate presso l'Arma suddetta;
- all'articolo 7, del decreto legislativo 177/2016, lettera i), la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità

previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree è affidata all'Arma dei Carabinieri;

- in particolare, l'articolo 7 del decreto citato prevede alla lettera l) che la tutela e la salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale è di competenza dell'Arma dei Carabinieri;
- l'Arma dei Carabinieri può definire con gli Enti parco nazionali apposite convenzioni per le attività di gestione delle medesime riserve;
- sul territorio l'attività dell'Arma dei Carabinieri è pluriforme ed è di estrema utilità per la tutela della biodiversità e della natura conservata nelle aree protette;
- Federparchi rappresenta l'associazione che riunisce le aree protette nazionali e regionali;
- l'uso a scopi scientifici, le attività economiche e la fruizione dei patrimoni naturali dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali è regolato dagli strumenti di gestione in essi vigenti ed in ogni caso in un quadro generale di sostenibilità ambientale e di tutela della biodiversità;
- il giorno 20 giugno 2017 in sede di riforma della legge quadro delle aree protette n. 394/1991 è stato approvato un ordine del giorno il quale afferma che: *“delle 130 riserve naturali, 59 sono ricadenti in parchi nazionali per una superficie equivalente a circa 55.000 ettari”*;
- tale rete di aree protette *“necessita di un quadro di riferimento programmatico di carattere nazionale che tenga conto delle singole realtà territoriali basate sia sulle peculiarità di tipo naturalistico, sia sulle realtà socio-economiche locali, anche contemperando la vocazione turistico-ricreativa di tali aree con il mantenimento degli standard conservazionistici, anche al fine di poter dare attuazione all'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 che prevede che le modalità di trasferimento delle 59 riserve naturali agli Enti parco per le finalità esclusivamente gestionali venga effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al termine di una procedura di concertazione tra le Amministrazioni competenti; all'interno delle riserve naturali statali e degli altri territori finalizzati alla conservazione della biodiversità, dal 1° gennaio 2017 affidati all'Arma dei Carabinieri (CUTFAA - Ufficio per la Biodiversità), operano 1.350 operai a tempo indeterminato e determinato, personale altamente specializzato con un bagaglio di esperienza professionale unico che va preservato per la salvaguardia dei livelli occupazionali e perché non fungibile se non in un cospicuo numero di anni e con rilevanti costi aggiuntivi”*;
- tale ordine del giorno impegna il governo a far sì che *“venga assicurata a livello locale l'integrazione delle singole componenti di sviluppo socio-economico, di raggiungimento di obiettivi scientifici, educativi e di conservazione*

*naturalistica, nonché di mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso accordi convenzionali tra gli Enti parco e l'attuale organismo di gestione, sulla base di un quadro di riferimento unitario, preciso ed organico su scala nazionale definito da un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Arma dei Carabinieri e la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali";*

**CONSIDERATO CHE:**

- con il presente atto si intendono adottare principi che disciplinino i rapporti tra le parti in merito allo svolgimento delle funzioni di sorveglianza nelle aree protette, nonché disciplinare le attività delle Parti nelle riserve naturali statali incluse nel perimetro di un parco nazionale, anche con riferimento ai contenuti del citato ordine del giorno parlamentare;
- il presente Protocollo costituisce atto di indirizzo per gli Enti parco e per i Reparti dell'Arma per la collaborazione interistituzionale a tutela della biodiversità naturale e del capitale naturale nelle aree protette, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle rispettive funzioni;

**il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (di seguito Ministero), nella persona del Dirigente della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, l'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito Arma), nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Tullio Del Sette, e la FEDERAZIONE DELLE RISERVE E DELLE AREE PROTETTE (di seguito Federparchi), nella persona del Presidente, Dott. Giampiero Sammuri, sottoscrivono il seguente Protocollo d'Intesa.**

**Art. 1**

*Valore e finalità*

1. Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto.
2. Il presente Protocollo ha lo scopo di disciplinare gli ambiti e le relazioni tra l'Arma e gli enti parco nazionali come sopra rappresentati.

**Art. 2**

*Principi generali interpretativi*

1. Il presente atto si ispira ai seguenti principi:
  - a) leale collaborazione;
  - b) buona fede oggettiva e soggettiva;

- c) volontà di collaborazione, al fine di adempiere ciascuna Parte secondo il proprio ordinamento, le proprie funzioni istituzionali di tutela e conservazione della biodiversità naturale e di preservare il capitale naturale conservato nelle aree protette;
- d) comunicazione previa delle rispettive autonome iniziative nelle materie oggetto della presente.

### Art. 3

#### *Regimi transitori e definitivi*

1. Le Convenzioni in essere tra gli Enti parco e il Corpo forestale dello Stato seguono il regime stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 177/2016.
2. Decorsi gli effetti delle Convenzioni vigenti, trovano applicazione, per il rinnovo, i principi stabiliti nel presente Protocollo.

### Art. 4

#### *Utilizzo di strutture immobiliari*

1. Gli Enti parco, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.C.M. del 5 luglio 2002, provvedono agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti alla sola sede del Coordinamento Centrale del C.T.A. (ora denominato Reparto Carabinieri Parco Nazionale), sue pertinenze e delle eventuali sue sedi distaccate (Stazioni Parco), con esclusione delle altre caserme forestali dislocate nel territorio del Parco, delle autorimesse, casermette ed alloggi di servizio.
2. L'Arma si impegna ad allocare, ove possibile, il proprio personale presso strutture di proprietà dello Stato, in un quadro di reciproca collaborazione, volto a ridurre i costi gestionali e favorire gli impegni direttamente operativi e di ricerca scientifica.
3. Il regime delle spese degli immobili nei casi di cui al comma precedente segue il regime contabile in vigore al momento dell'assunzione della spesa.

### Art. 5

#### *Gestione delle riserve statali*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le attività dell'Arma nel territorio delle riserve naturali statali ricomprese nei parchi nazionali sono svolte nel pieno rispetto degli strumenti di gestione, pianificatori e regolamentari, del parco, in particolare per quanto riguarda le modalità di fruizione, gli studi e i monitoraggi scientifici e gli interventi, volti alla conservazione della biodiversità.
2. Gli Enti parco potranno avvalersi, previa stipula di apposite Convenzioni, dei Reparti Carabinieri per la Biodiversità per le attività che si rendano necessarie per il raggiungimento delle finalità

istitutive dell'area protetta.

3. La gestione e la manutenzione delle proprietà statali, quali l'utilizzo di beni immobili ed interventi di tipo agro-silvo-pastorale, è di competenza dell'Arma, la quale impiega anche il personale operaio, a tempo determinato e indeterminato, che resta alle esclusive dipendenze dei Reparti Carabinieri per la Biodiversità.

#### Art. 6

##### *Rapporti di sinergia nella disciplina degli usi dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali*

1. La fruizione delle riserve naturali statali per il godimento delle bellezze naturali, che resta disciplinata dagli strumenti di gestione e dalle norme di legge in esse vigenti deve coniugare la tutela del patrimonio di biodiversità e un turismo etico e sostenibile.
2. Gli Enti parco, nell'ambito delle proprie competenze e secondo quanto richiamato al comma 1 dell'articolo 5, organizzano, sentiti i Reparti Carabinieri Biodiversità, attività di fruizione a fini naturalistici e culturali nelle riserve statali.
3. I servizi offerti dagli Enti parco sono regolati dall'articolo 16 della legge quadro n. 394/1991 e possono prevedere un costo per la loro cessione, in ogni caso con misure di vantaggio, di riduzione o di gratuità, per gli anziani, i portatori di *handicap* e i frequentatori delle scuole dell'obbligo.
4. I proventi di tali attività, disciplinati dalle norme di contabilità applicabili agli Enti parco, sono destinati, nei termini di legge, all'acquisto di beni e servizi strumentali all'espletamento delle stesse attività svolte dalle Parti, nonché alla gestione di spese correnti funzionalmente collegate alle medesime. I detti proventi non possono essere utilizzati per altri fini non comuni delle Parti.

#### Art. 7

##### *Attività di supporto alla ricerca scientifica e ai monitoraggi*

1. L'Arma si impegna a mettere a disposizione degli Enti parco il proprio personale con lo scopo di supportare logisticamente le azioni e gli interventi degli Enti parco volti alla ricerca scientifica, al monitoraggio e ai sopralluoghi effettuati per fini istituzionali, secondo le modalità stabilite nei "piani operativi" e nelle convenzioni.
2. Gli Enti parco organizzano specifiche attività formative per il personale dei Reparti Carabinieri Parco finalizzate a rendere efficace l'azione istituzionale comune.

Art. 8

*Rapporti istituzionali*

1. Il Ministero rappresenta il punto nodale delle politiche ambientali al più alto livello istituzionale. Fermo restando le responsabilità di ciascuna Parte per gli impegni assunti nel presente Protocollo, il Ministero garantisce la diffusione presso gli Enti parco del presente atto. Il presente protocollo non comporta costi, diretti e indiretti, per il Ministero e non incide sulle funzioni di controllo e vigilanza a esso assegnate dalla legge n. 394 del 1991.
2. La Federparchi si impegna a condividere con gli Enti parco le finalità del Protocollo d'intesa al fine di rendere omogenee le azioni degli Enti medesimi.
3. Presso la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è costituito un gruppo di lavoro con rappresentanti delle Parti per monitorare l'esecuzione del presente Protocollo e l'attivazione delle convenzioni a livello locale.
4. Ogni comunicazione tra le parti avviene in modo informale e assumendo il canale elettronico come esclusivo. Gli uffici di ciascuna delle Parti avranno cura di comunicarsi reciprocamente l'indirizzo di posta elettronica certificata, cui far pervenire ogni comunicazione relativa al presente accordo.

Art. 9

*Durata, risoluzione e recesso*

1. Il presente Protocollo acquista efficacia con la stipula delle Parti e ha valore fino al 2020. Le Parti si impegnano, sei mesi prima della scadenza, a definire nuove condizioni su medesimi rapporti o oggetti.

Art. 10

*Costi e spese*

1. Il presente Protocollo non produce alcun costo, neanche indiretto, per le Parti stipulanti.
2. L'atto è redatto in tre copie originali per essere conservato da ciascuna delle Parti presso i propri archivi. Una copia viene, altresì, inviata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Le Parti si danno reciproco atto che la registrazione del presente Protocollo non è necessaria ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11


*Pubblicità e comunicazione*

1. Le Parti si impegnano a diffondere la presente secondo le norme di legge sulla trasparenza dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.
2. Esse si impegnano a monitorare l'esecuzione della presente convenzione e a comunicare reciprocamente gli esiti del monitoraggio e/o delle verifiche interne che non abbiano carattere riservato o disciplinare.

**ALLA PRESENZA DEL**  
**SIGNOR MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**ONOREVOLE GIAN LUCA GALLETTI**


IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA  
DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Fulvio Del Sesto)



IL DIRETTORE GENERALE PER LA  
PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

(Dott.ssa Maria Carmela Giarratano)



IL PRESIDENTE DI FEDERPARCHI

(Dott. Giampiero Sammu)



Roma, 9 novembre 2017